



# CORSO DI DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO NOVEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024

Avv. Barbara Porta, componente CPO dell'Ordine  
degli Avvocati di Torino



**IL FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI (ARTICOLO 16 LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2016, N. 5 E REGOLAMENTO 13 FEBBRAIO 2017, N. 4/R.**

---

Con l'approvazione della L.r 5/2016, la Regione Piemonte è stata la prima in Italia ad applicare esplicitamente il principio di parità di trattamento e non discriminazione, come indicato dalla Costituzione e dai Trattati europei

La legge regionale n. 5 del 23 marzo 2016 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale" è una legge quadro, che fissa le norme generali dell'argomento.



## LA LEGGE, CHE DÀ ATTUAZIONE ALL'ARTICOLO 21 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, PREVEDE LE SEGUENTI CAUSE DI POSSIBILE DISCRIMINAZIONE:

- nazionalità
- sesso
- colore della pelle
- ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale
- caratteristiche genetiche
- lingua
- religione o convinzioni personali
- opinioni politiche o di qualsiasi altra natura
- appartenenza a una minoranza nazionale
- patrimonio
- nascita
- disabilità
- età
- orientamento sessuale e identità di genere
- ogni altra condizione personale o sociale



# L.R. 5 DEL 23 MARZO 2016


- La legge, composta da 19 articoli, si occupa di **prevenzione e contrasto** alle discriminazioni e, oltre a fornire una serie di definizioni fondamentali per l'attività antidiscriminatoria, stabilisce **strumenti concreti** per l'azione antidiscriminatoria tra i quali l'istituzione del



Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni



reso attuativo dal **Regolamento regionale del 15 febbraio 2017, n. 4/R.**



# REGOLAMENTO REGIONALE DEL 15 FEBBRAIO 2017, N. 4/R

▪ *Art. 1 : Costituzione del Fondo, dotazione finanziaria, modalità di implementazione e gestione;*

▪ Art. 2. Accesso al Fondo:

1. Possono accedere al Fondo, senza limite di età, le vittime di discriminazione, le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso e le istituzioni di parità legittimate a stare in giudizio, nei ricorsi giurisdizionali per quei procedimenti giudiziari che violano i principi contenuti nella l.r. 5/2016.

2. I soggetti e le organizzazioni di cui al comma 1 devono scegliere un avvocato o una avvocatessa patrocinante iscritta agli elenchi di cui all'articolo 16, comma 3 della l.r. 5/2016.

3. I soggetti e le organizzazioni che possono accedere al Fondo devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) essere domiciliate/domiciliati in Piemonte;

b) avere avviato un procedimento giudiziario con connotazioni di discriminazione;

c) il procedimento intentato deve riferirsi ad atti compiuti sul territorio piemontese;

d) avere un reddito personale non superiore a otto volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato;

e) aver avviato un procedimento giudiziario contro la o le discriminazioni subite tra quelli individuati all'allegato A del presente regolamento;

f) avere individuato un avvocato/a patrocinante all'interno di un elenco di avvocati specializzati individuato dall'Ordine.

4. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della persona che avvia il procedimento, anche nel caso in cui l'azione sia promossa o adiuvata da organizzazioni e istituzioni di parità.

5. Sono altresì ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.

6. Nel caso di persona minorenni o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.

7. Nel caso di omicidio, la domanda può essere presentata da persona che abbia la qualità di erede. 8. Le persone e le organizzazioni che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato possono accedere al Fondo solo per le spese che non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta normativa.

9. Al fine di individuare il periodo di copertura del Fondo, vale la data di commissione dell'illecito



ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL FONDO REGIONALE  
PER IL PATROCINIO LEGALE A FAVORE DELLE  
VITTIME DI DISCRIMINAZIONE (art. 16 L.R. 5/2016 e  
art. 2 Reg. 4/R del 2017)

## CHI PUO' ACCEDERE AL FONDO?

- Possono accedere al Fondo, senza limite di età, le vittime individuali di discriminazione, le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso e le istituzioni di parità legittimate a stare in giudizio, per quei procedimenti giudiziari che violano i principi contenuti nella l.r. 5/2016.



## CARATTERISTICHE PER ACCEDERE AL FONDO

- I singoli e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso e le istituzioni di parità per accedere al Fondo Regionale devono avere le sotto indicate caratteristiche:
  - a)** essere domiciliate/domiciliati in Piemonte;
  - b)** avere avviato un procedimento giudiziario con connotazioni di discriminazione;
  - c)** il procedimento intentato deve riferirsi ad atti compiuti sul territorio piemontese;
  - d)** avere un reddito personale non superiore a otto volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato (n.b. Fondo Regionale è residuale rispetto gratuito patrocinio);
  - e)** aver avviato un procedimento giudiziario contro la o le discriminazioni subite tra quelli individuati dall'allegato A del regolamento 4/R del 13 febbraio 2017;
  - f)** avere individuato un avvocato/a patrocinante all'interno di un elenco di avvocati specializzati individuato dall'Ordine di Torino così come previsto dall'art. 16, comma 3 della l.r. 5/2016;



# SPECIFICAZIONI PER ACCESSO AL FONDO REGIONALE

- Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della persona che avvia il procedimento, anche nel caso in cui l'azione sia promossa da organizzazioni e istituzioni di parità.
- Sono altresì ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.
- Nel caso di persona minorenni o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.
- Nel caso di omicidio, la domanda può essere presentata da persona che abbia la qualità di erede.
- Le persone e le organizzazioni che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato possono accedere al Fondo solo per le spese che non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta normativa (NATURA RESIDUALE DEL FONDO REGIONALE RISPETTO AL PSS)
- Al fine di individuare il periodo di copertura del Fondo, vale la data di commissione dell'illecito.




# PER QUALI PROCEDIMENTI SI PUO' CHIEDERE L'ACCESSO AL FONDO ?

Si può accedere al Fondo Regionale per i procedimenti giudiziari contro le discriminazioni derivanti da:

- Legge 20 maggio 1970, n. 300, s.m.i. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul colloca.
- Legge 25 giugno 1993, n. 205, s.m.i. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
- Decreto legislativo, 09/07/2003 n° 215 Attuazione della direttiva europea per la parità di trattamento tra le persone.
- Legge 1° marzo 2006, n. 67 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.
- D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Viene valutata la congruità rispetto alla presente Legge regionale anche di eventuali ulteriori procedimenti giudiziari in materia antidiscriminatoria per i quali dovesse essere presentata domanda di accesso al Fondo, anche con il concorso di pareri del Consiglio dell'Ordine coinvolto.



# QUALI SPESE COPRE IL FONDO REGIONALE

1. Il Fondo regionale sostiene le spese per l'assistenza legale, nell'ipotesi in cui la tutela giurisdizionale sia svolta da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito della tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione.
2. Sono ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.
3. Le persone e le organizzazioni che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato possono accedere al Fondo **solo** per le spese che non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta normativa, in particolare possono chiedere il rimborso delle spese stragiudiziali



# COME ACCEDERE CONCRETAMENTE AL FONDO REGIONALE

1. Le persone e le organizzazioni che ritengono di poter accedere al Fondo devono recarsi presso gli Uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del proprio territorio;

2. Scegliere il/la proprio/a avvocato/a patrocinante che deve essere necessariamente individuato dall'elenco di avvocati/e specializzati/e stilato dall'Ordine (l'elenco è reperibile sia sul sito del Coa di Torino che sul sito della Regione);

3. Compilare la domanda di richiesta di accesso al Fondo che l'avvocato/a patrocinante depositerà presso il competente Consiglio dell'Ordine; il Coa emetterà il proprio parere assunto in sede consigliare che l'istante provvederà poi ad inviare alla Regione. Il modello, reperibile sia dal sito della Regione che dal sito del Coa, è di norma compilato dall'avvocato/a e dovrà essere corredato dalla necessaria documentazione a supporto della domanda stessa compresa l'autocertificazione reddituale.

N.B. La domanda di ammissione al Fondo deve essere presentata presso il Foro di appartenenza dell'avvocato/avvocata.



# .... SEGUE (ISTRUZIONI PRATICHE PER ACCEDERE FONDO)



4. Le domande, corredate da un parere scritto in ordine alla loro ammissibilità espresso dal Consiglio dell'Ordine assunto in sede consiliare, sono trasmesse alla Regione e/o all'ente gestore che decide entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine competente ed al soggetto che ha presentato la domanda.



5. Contro la decisione di diniego e' ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'articolo 6 (commissione composta da 3 rappresentanti Regione, 1 rappresentante ente gestore fondo, 2 rappresentanti del Coa) che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso può essere presentato dall'avvocato patrocinante prescelto.



6. Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.





## PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI

- ◆ Al termine di ogni fase processuale o del mandato, l'avvocato/avvocata patrocinante può presentare richiesta di liquidazione, che, corredata da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, è presentata alla Regione Piemonte e/o all'ente gestore, così come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato.
- ◆ La Regione o l'ente gestore provvede alla liquidazione del contributo o di parte di esso, solo nel caso in cui l'Ordine abbia espresso un parere positivo di congruità, in presenza di tutta la documentazione necessaria, e solo dopo che l'avvocato/avvocata patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.
- ◆ I procedimenti che si chiudono con una conciliazione giudiziale o stragiudiziale e/o con remissione della querela sono liquidati con un compenso non superiore a 1.500,00 euro, qualora le spese legali non vengano poste a carico della controparte, previa relazione del difensore al Consiglio dell'Ordine competente sulle ragioni che hanno motivato tale scelta. Queste motivazioni, se ammissibili e non in contrasto con le finalità della l.r. 5/2016, devono essere contenute nel parere di congruità dell'Ordine.
- ◆ Contro la decisione di diniego e' ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'articolo 6 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.
- ◆ Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.

# CONTROLLI E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

- La Regione può, in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle pratiche ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima della discriminazione.
- Nel caso di recupero effettivo da parte della vittima di somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, la Regione richiede la restituzione del contributo concesso (tutto o parte di esso), informando contestualmente il Consiglio dell'Ordine.
- Nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del Fondo, l'ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite.
- L'avvocato/avvocata è tenuto ad informare tempestivamente la Regione circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.
- Nel caso in cui dagli atti di causa risulti che il debitore sia nullatenente, l'avvocato/avvocata del soggetto beneficiario del Fondo è esonerato dall'intraprendere attività connesse al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.
- Nel caso di irregolarità la Regione e/o l'ente gestore procede al recupero del contributo, comunicando all'avvocato/avvocata e all'Ordine di appartenenza dello stesso/della stessa l'avvenuta richiesta di restituzione.
- Contro le decisioni dell'ente gestore è possibile ricorrere presso la Commissione di cui all'articolo 6 del regolamento entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, la quale procede ad assumere decisione definitiva entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del ricorso.



# DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI

- \* Per la determinazione delle parcelle in sede di liquidazione da parte degli avvocati/delle avvocate patrocinanti si applicano i valori minimi stabiliti dal tariffario ridotti del 25 per cento.
- \* I procedimenti che si chiudono con una conciliazione giudiziale o stragiudiziale e/o con remissione della querela sono liquidati con un compenso non superiore a 1.500,00 euro, previa relazione del difensore al Consiglio dell'Ordine competente sulle ragioni che hanno motivato tale scelta. Queste motivazioni, se ammissibili e non in contrasto con le finalità della l.r. 5/2016, devono essere contenute nel parere di congruità dell'Ordine.
- \* Le spese stragiudiziali verranno riconosciute forfettariamente nella misura massima di 1.500,00 euro.
- \* La Regione provvede a liquidare la parcella presentata dall'avvocato patrocinante dopo che la Regione ha verificato la documentazione relativa al caso, compresa quella relativa agli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.
- \* Gli avvocati sono tenuti ad informare tempestivamente la Regione circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.



**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**

